



Comune di Caprese Michelangelo
(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ di data _____

INDICE:

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Aree fabbricabili

Art. 3 - Assimilazioni

Art. 4 - Esenzioni

Art. 5 - Versamenti e rimborsi di modesta entità

Art. 6 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con legge 22 dicembre 2011, n.214) e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui D.L.16/12 e relativa legge di conversione), compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative regolamentari vigenti.

Art. 2 - Aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/1997, fissa con apposito provvedimento, i valori di riferimento da utilizzare ai fini del potere di accertamento. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora l'Amministrazione non deliberi diversamente, valgono per gli anni successivi. Il valore fissato dal Consiglio Comunale ha rilevanza solo ai fini degli accertamenti e non legittima al rimborso in caso di valore dichiarato superiore a quello deliberato.

Art. 3 - Assimilazioni

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Art. 4 - Esenzioni

1. Ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il comune di Caprese Michelangelo è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, sono esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli ed i fabbricati strumentali all'attività agricola;
2. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che nel comune di Caprese Michelangelo tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 5 - Versamenti e rimborsi di modesta entità

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 Euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 12,00 Euro.
3. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di 12,00 Euro di cui al comma 1.

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'anno di imposta 2012.